

Minore straniero - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Condotte del familiare incompatibili con il soggiorno in Italia - Esigenze di tutela dell'ordine pubblico - Gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore - Bilanciamento - Necessità.

Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1563 del 23/01/2020 (Rv. 656806 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

CONDIZIONE DELLO STRANIERO